

ACUSTICA

Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente



REGIONE ABRUZZO



PROVINCIA DI CHIETI



COMUNE DI CUPELLO



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ai sensi

Legge Quadro 447/95, D.P.C.M. 14/11/97
Legge Regione Abruzzo n.23 del 17.07.2007
Determina Regionale n. DF2/188/S2 del 17.11.2004



RELAZIONE



APRILE 2010

p.i. Sandro SPADAFORA
Tecnico Competente della Regione Abruzzo

1. PREMESSA

La Classificazione Acustica ed il Piano di Risanamento è un atto politico di pianificazione e gestione territoriale che si colloca nell'ambito dei piani tematici strettamente legati al Piano Regolatore, al Piano del Traffico, ai piani turistici, del commercio ed agli altri strumenti di pianificazione ambientale.

La Legge prevede che tale lavoro sia effettuato in tre fasi distinte che risultano:

- FASE di LAVORO I – Classificazione Acustica del Territorio
- FASE di LAVORO II – Caratterizzazione - misurazioni fonometriche
- FASE di LAVORO III – Piano di Risanamento

La presente relazione e relativo elaborato cartografico (Carta della Classificazione Acustica del territorio comunale), riguardano esclusivamente la prima porzione della prima fase di lavoro su indicata, relativa alla redazione della proposta di classificazione acustica del territorio, atto iniziale di un lungo processo di adempimento legislativo, che porterà ad una programmazione del territorio mirata anche alla gestione delle problematiche relative all'inquinamento acustico.

La presente proposta di classificazione, risulta pertanto il primo passo sul quale tutti i soggetti coinvolti, dall'Amministrazione Comunale alla popolazione, dovranno lavorare, affinandone i contenuti e rendendola il più possibile attaccata al clima acustico attuale, ma anche rivolta ad una pianificazione delle scelte urbanistiche ed ambientali orientata al miglioramento del clima acustico cittadino e quindi all'aumento della qualità della vita della popolazione.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il problema dell'inquinamento acustico delle città italiane è sostanzialmente cambiato nel modo di essere affrontato conseguentemente alla pubblicazione di importanti disposizioni legislative emanate negli ultimi anni.

La fondamentale, la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pone alla base della riduzione del danno ambientale conseguente all'inquinamento urbano da rumore, la redazione e la attuazione di piani di risanamento acustico, peraltro già in passato previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Tali piani devono essere redatti da Stato, Regioni, Comuni, Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto pubbliche e private, ecc., ciascuno per le sue competenze.

La definizione degli obiettivi di prevenzione, la individuazione delle aree da bonificare e la scelta delle azioni di risanamento, richiedono, così come previsto dalla Legge, la suddivisione

previsionale in zone acusticamente omogenee dei territori comunali, cioè, in una frase, la classificazione acustica.

Sulla base del confronto tra i valori limite fissati dalla Legge per le diverse classi territoriali e la situazione acustica effettiva, ottenuta mediante rilevamenti strumentali, sarà possibile decidere, se, dove e come intervenire.

Pertanto, le due azioni sopra descritte (classificazione acustica e rilievi dei livelli di rumore) risultano attività necessarie e preliminari alla costruzione del quadro complessivo di azioni che portano alla definizione dei piani di risanamento dei territori comunali dall'inquinamento acustico.

Come è ben noto, la legge quadro 447/95 prevede che la classificazione acustica del territorio venga effettuata sulla base di criteri generali dettati dalle Regioni, mentre per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle misure per la mappatura acustica occorre far riferimento al dettato di decreti e normative tecniche specifici.

Infine per quanto riguarda le modalità di definizione delle azioni di risanamento acustico, occorre far riferimento, oltre a quanto previsto dalla Legge, alle tecniche sia già consolidate sia più innovative utilizzabili per ridurre l'impatto acustico delle attività svolte nel territorio considerato.

Gli atti normativi ad oggi emanati, risultano:

- Legge Regione Abruzzo n.23 del 17 luglio 2007
- Determinazione Regionale Abruzzo n. DF2/188/S2 del 17.11.2004
- D.P.C.M. 30/03/2004, n°142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447 (G.U. n.127 del 01/06/2004)
- D. Lgs. 04/09/2002, n.262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. (G.U. n. 273 del 21/11/2002 - Suppl. Ordinario n.214) Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lgs. 135/1992; D.Lgs. 136/1992; D.Lgs. 137/1992; D.M. 316/1994; D.M. 317/1994.
- Legge 31/07/2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (G.U. n. 189 del 13/08/2002)
- D.M. 23/11/2001: Modifiche dell'all. n. 2 del D.M. 29/11/2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (G. U. n. 288 del 12/12/2001).
- D.M. 31/05/2001: Recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.(G.U. n. 147 del 27/06/2001)

- D.P.R. 03/04/2001, n.304: Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447. (G.U. n. 172 del 26/07/2001).
- Legge 23/03/2001, n.93: Disposizioni in campo ambientale.
- D. M. 29/11/2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (G.U. n. 285 del 06/12/2000).
- Legge 21/11/2000, n.342: Misure in materia fiscale, Artt. 90-91-92-93-94-95 (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). (S.O. n. 194 G.U. n. 276 del 25/11/2000).
- D. Lgs. 18/08/2000 n.262: Antirumore
- D.M. 13/04/2000: Recepimento della direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
- D.M. 03/12/1999: Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
- D.Lgs. 19/11/1999, n.528: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.
- D.P.R. 09/11/1999 n.476: Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11/12/1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni (G.U. n. 295 del 17/12/1999).
- D. M. 20/05/1999: Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (G.U. n. 225 del 24/09/1999).
- D.P.C.M. 26/04/1999, n.215: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. Abroga il Dpcm 18/11/1997. (G.U. n. 153 del 02/07/1999).
- D.M. 03/12/1999: Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti (G.U. n.289 del 10.12.1999).
- D.P.R. 18/11/1998, n.459: Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11, Legge 447/1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 04/01/1999).
- D.P.C.M. 31/03/1998: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) , e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".(G.U. n. 120 del 26/05/1998).

- D.M. 16/03/1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 del 01/04/1998).
- D.P.R. 11/12/1997 n.496: Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" (G.U. n. 20 del 26/01/1998).
- D.P.C.M. 05/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. (G.U. n. 297 del 22/12/1997).
- D.P.C.M. 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), Legge n. 447/1995. (G.U. n. 280 del 01/12/1997).
- D.M. 31/10/1997: Metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile (G.U. n. 267 del 15/11/1997).
- D.P.C.M. 18/09/1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (G.U. n. 233 del 06/10/1997).
- D.M. 11/12/1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (G.U. n. 52 del 04/03/1997).
- LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447: Principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Disciplina tutte le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse e mobili. (S. O. G.U. n. 254 del 30/10/1995).
- D.M. 25/03/1994, n.317: Regolamento recante norme relative al livello di potenza acustica ammesso per i tosaerba (G.U. n. 122 del 27/05/1994). Abrogato dal D. Lgs. 04/09/2002, n. 262.
- D.M. 04/03/1994, n.316: Regolamento recante norme in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici. (G.U. n. 122 del 27/05/1994). Abrogato dal D. Lgs. 04/09/2002, n. 262.
- D.Lgs. 27/01/1992, n.137: Attuazione della Direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (G.U. n. 41 del 19/02/1992). Abrogato dal D.Lgs. 04/09/2002, n. 262.
- D.Lgs. 27/01/1992, n.136: Attuazione delle Direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE in materia di livello di potenza acustica ammesso nei tosaerba (G.U. n. 41 del 19.02.1992). Abrogato dal D.Lgs. 04/09/2002, n. 262..
- D.Lgs. 27/01/1992, n.135: Attuazione delle Direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici

(G.U. n. 41 del 19.02.1992). Abrogato dal D.Lgs. 04/09/2002, n. 262.

- D.Lgs. 27/01/1992, n.134: Attuazione delle Direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (G.U. n. 41 del 19.02.1992).
- D.P.C.M. 01/03/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Altre ulteriori norme di riferimento nel campo della acustica ambientale risultano:

- Circolare Min. LL.PP. 22 maggio 1967, n. 3150: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
- Circolare Min. LL.PP. 30 aprile 1966, n. 1769: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie.
- Normativa tecnica UNI 8270/7, "Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di componenti di edificio", 1987.
- Normativa tecnica UNI 9433, "Valutazione del rumore negli ambienti abitativi", 1989.
- Normativa tecnica UNI 9884, "Acustica. Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale", 1991.
- Progetto di Norma UNI U20000780 – "Prestazioni acustiche degli edifici – linee guida per il calcolo di progetto e verifica"

La norma fondamentale e di riferimento è quindi costituita dalla Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che basandosi e riprendendo alcuni aspetti di primaria importanza contenuti nel D.P.C.M. 01/03/1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", li inserisce in un quadro organico che ha nelle Regioni, nelle Province e, soprattutto nei Comuni, i soggetti fondamentali per la messa in atto di politiche contro l'inquinamento acustico.

La legge si compone di 17 articoli ed ha come finalità quella di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; ad essi viene assegnato il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere legislativo attribuito alle Regioni ai sensi dell'art.117 della Costituzione.

L'articolo 2, comma 1, riporta alcune definizioni di base (inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgente sonora fissa, sorgente sonora mobile, valori limite di emissione e di immissione); vengono poi definiti alcuni nuovi parametri per caratterizzare i fenomeni acustici, quali i valori di attenzione (il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) ed i valori di qualità (i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge). La legge si preoccupa pertanto non solo della

tutela della salute ma anche, a differenza del D.P.C.M. 01/03/1991, del conseguimento di un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. I valori limite di immissione sono distinti, concordemente con quanto previsto dal D.P.C.M. 01/03/1991, in valori limite assoluti e valori limite differenziali (comma 3).

Al comma 5 dell'articolo vengono definiti i provvedimenti per la limitazione delle immissioni sonore; questi possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale; al fine della tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, la legge riconosce quindi l'importanza, non solo degli interventi di tipo attivo sulle sorgenti o di tipo passivo lungo le vie di propagazione o sui ricettori, ma soprattutto di strumenti quali i piani urbani del traffico e più in generale i piani urbanistici.

Il comma 6 introduce la definizione di Tecnico Competente come la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori di rumore definiti dalla legge, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le attività di controllo.

L'art. 3 individua le molteplici competenze assegnate dalla legge allo Stato.

Importanti funzioni di coordinamento e di controllo sono inoltre assegnate alle Regioni (art. 4), le quali devono provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro, ad emanare leggi regionali di recepimento.

Le Regioni, inoltre, in base alle proposte pervenute ed alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità per gli interventi di risanamento e predispongono un piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

Negli art. 6 e 7 della legge sono individuate le competenze specifiche dei Comuni, i rapporti dei Comuni con gli altri enti locali, i contenuti dei piani di risanamento acustico. In particolare, sono specificati alcuni importanti adempimenti comunali con risvolti di carattere urbanistico-territoriale, quali la classificazione del territorio comunale (art.4, comma 1, lettera a), il coordinamento degli strumenti urbanistici, l'adozione dei piani di risanamento acustico (art.7), la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la rilevazione ed il controllo delle emissioni acustiche prodotte dai veicoli.

Il comma 1 fissa inoltre la competenza comunale in materia di autorizzazioni in deroga ai valori limite di immissione (art.2 comma3) per lo svolgimento di attività temporanee. Le istituzioni locali, in particolare i Comuni, assumono finalmente un ruolo centrale in merito al problema dell'inquinamento acustico, con competenze di carattere programmatico, decisionale e di controllo. Tale evento è stato, per molto tempo, auspicato; infatti, la conoscenza delle specifiche problematiche locali è un presupposto indispensabile per l'espletamento di azioni relative ad una materia così strettamente legata alla realtà territoriale.

Le ricadute di carattere tecnico-professionale della legge sono molteplici; in particolar

modo, nell'art. 8 vengono previsti alcuni adempimenti il cui espletamento non può prescindere dalla collaborazione con figure professionali specializzate.

Viene stabilito infatti che tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate; inoltre è previsto che lo stesso tipo di valutazione deve essere effettuata, su richiesta dei Comuni, anche per la realizzazione, modifica e potenziamento di categorie di opere non soggette alla procedura di VIA ai sensi della predetta legge n. 349 (per es. strade urbane, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi con presenza di macchinari rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ecc.); è fatto inoltre obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree destinate alla realizzazione delle opere per uso pubblico e residenziale, e sono fissate nuove procedure per la redazione delle domande per il rilascio di concessioni edilizie.

L'art. 9 prevede la possibilità, qualora richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per i Sindaci, i Prefetti, i Presidenti di Province o Regioni, di emanare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento di emissioni sonore.

L'art. 10 riguarda le sanzioni amministrative, che prevedono il pagamento di somme variabili da 500.000 a 20.000.000 di lire; il 70% dei proventi dello Stato derivanti dall'applicazione di tali sanzioni viene devoluto ai Comuni per il finanziamento dei Piani di risanamento acustico di cui all'art. 7.

L'art. 11 riguarda i Regolamenti di esecuzione della Legge; gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 riguardano infine i messaggi pubblicitari (viene fatto divieto di trasmettere sigle e spot pubblicitari con potenza sonora superiore a quella dei programmi), i contributi agli Enti locali, i controlli, il regime transitorio e l'abrogazione di norme incompatibili. Per quanto riguarda i controlli, la novità introdotta dalla Legge è rappresentata dalla possibilità per le Province di avvalersi delle ARPA quali organi tecnici.

LEGGE 447/95 - LE COMPETENZE DELLE REGIONI

Come già accennato, la Legge Quadro 447/95 assegna alle Regioni competenze specifiche di indirizzo e coordinamento delle attività di tutela dall'inquinamento acustico. Le competenze delle Regioni sono definite in dettaglio all'art. 4 della legge quadro 447/95; entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge esse devono emanare Leggi regionali volte a:

- stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nella zone previste dalle vigenti disposizioni, per l'applicazione dei valori di qualità;
- definire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli enti competenti, ovvero di conflitto fra gli stessi;
- definire le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone per i

Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

- determinare le modalità di controllo, nel rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizio commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- fissare le procedure per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni di piani di risanamento acustico;
- per i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, definire i criteri e le condizioni per l'individuazione di limiti inferiori a quelli stabiliti dalla legge;
- stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- stabilire le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico;
- organizzare servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale;
- definire i criteri di redazione della documentazione, da presentare da parte dei competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, per la valutazione di impatto acustico.

La Legge Quadro, all'art. 4, comma 2, aggiunge inoltre che le Regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento, acustico; i Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico al piano regionale.

LEGGE 447/95 - LE COMPETENZE DELLE PROVINCE

La Legge Quadro definisce le competenze delle Province all'art. 5; le Province devono:

- assolvere alle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142;
- assolvere alle funzioni ad esse assegnate dalle Leggi regionali;
- assolvere alle funzioni di controllo e vigilanza, stabilite dalla Legge Quadro, per garantirne l'attuazione in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale, utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (art.14, e.1).

Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od

ostacolare le attività di verifica e controllo (Legge Quadro n.447/95, art.14, comma 3).

In particolare, tra le competenze delle Province, si ritiene possano ancora rientrare le seguenti attività:

- promuovere eventuali campagne di misura con lo scopo di individuare l'entità e la diffusione dei rumori sul territorio e la tipologia delle sorgenti;
- creare ed aggiornare la banca dati rumore dell'intero territorio provinciale in modo compatibile con il sistema informativo regionale per l'ambiente;
- realizzare e gestire tramite le ARPA, su tutto il territorio provinciale, gli eventuali sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico.

Inoltre, tramite legge regionale, alle Province potrebbero anche essere assegnati compiti di coordinamento e supervisione delle attività svolte dai Comuni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

LEGGE 447/95 - LE COMPETENZE DEI COMUNI

Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti (art.5 della Legge Quadro n.447/95):

- la classificazione in zone del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Tutte le attività sopra elencate sono esercitate dai Comuni seguendo le direttive fornite dalle Leggi regionali.

Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune.

Il Consiglio approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia. Per i Comuni che adottano il piano di risanamento la prima relazione è allegata al piano; per gli altri Comuni la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro 447/95. I Comuni inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (art. 6, comma 2). I Comuni il cui territorio presenti un particolare interesse paesaggistico-ambientale possono stabilire limiti di esposizione inferiori a quelli fissati dalla legge, secondo le direttive fornite dalle leggi regionali.

2.1. SINTESI DEI CONTENUTI DELLA LEGGE QUADRO 447/95 E DEI DECRETI DI ATTUAZIONE

2.1.1. INQUINAMENTO ACUSTICO

Viene definito (Art. 2, comma 1, punto a della Legge quadro) come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di tali ambienti e interferenza con le legittime fruizioni di tali ambienti. Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la classificazione indicata nella tabella A di cui all'Art. 1 del D.P.C.M. 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

*D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
Tabella A - Classificazione del territorio comunale*

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

2.1.2.AMBIENTE ABITATIVO

Viene definito (Art. 2, comma 1, punto b della Legge quadro) come ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, differenziandolo, però, dagli ambienti destinati ad attività produttive per i quali continua a valere quanto previsto dal D.Lgs. 15/08/1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro", ad eccezione di rumori immessi da sorgenti sonore esterne.

Le diverse tipologie degli ambienti abitativi sono classificate (Artt. 2 del D.P.C.M. 05/12/1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici") così come riportato nella tabella seguente.

Negli Artt. 2 e 3, nell'allegato A e nella Tabella B dello stesso decreto vengono poi definiti e riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Tabella A del D.P.C.M. 5.12.1997
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”:
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

2.1.3.SORGENTI SONORE

L'inquinamento acustico ambientale viene prodotto dalle sorgenti di rumore che la Legge quadro distingue in fisse e mobili.

Sono considerate sorgenti **sonore fisse** (Art. 2, comma 1, punto c della Legge quadro):

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- i parcheggi,
- le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sono considerate **sorgenti mobili** (Art. 2, comma 1, punto d della Legge quadro) tutte quelle non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito vengono riportate le indicazioni relative a particolari sorgenti di rumore per le quali sono già stati emanati decreti specifici per il contenimento delle loro emissioni sonore.

2.1.4.LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Il D.P.R. 18.11. 1998, n. 459, “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” definisce (Art.1, lettera a) infrastruttura ferroviaria l'insieme di materiale rotabile,

binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche. Le infrastrutture ferroviarie vengono quindi distinte tra quelle esistenti, ovvero effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto, e quelle di nuova realizzazione, ovvero quelle non effettivamente in esercizio alla stessa data. Viene definito affiancamento di nuove infrastrutture ad infrastrutture esistenti la realizzazione di infrastrutture parallele o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stesse. Viene infine considerata variante, la costruzione di un nuovo tratto ferroviario in sostituzione di uno esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo inferiore a 5 km.

2.1.5.LE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente, 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" definisce aeroporto la superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed equipaggiamento, usata in tutto od in parte per l'arrivo, la partenza ed il movimento di aeromobili. Una superficie analoga alla precedente ma che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un aeroporto privato di cui all'art. 704 del codice della navigazione viene definita aviosuperficie. Gli aeromobili sono definiti come ogni macchina atta al trasporto di persone o cose, da un luogo ad un altro, ad eccezione per il volo da diporto o sportivo. Infine sono considerate attività aeroportuali, le fasi di decollo, di atterraggio, di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili.

2.1.6.GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Il Decreto Ministero dell'Ambiente, 11 dicembre 1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" definisce (Art.2) impianto a ciclo produttivo continuo:

- quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni al prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o di norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Viene considerato esistente l'impianto in esercizio o autorizzato all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del sopra citato decreto.

2.1.7. SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, regola con una normativa particolare le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto. Le disposizioni del sopra citato decreto non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dalla Legge quadro con appositi regolamenti comunali od ordinanze sindacali i cui limiti ed orari possono prevedere deroghe alle leggi nazionali.

2.1.8. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Rappresentano (Art. 2, comma 1, punto e della Legge quadro) il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Tali valori sono riportati nella tabella B dell'Art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e si applicano a tutte le aree del territorio secondo la rispettiva classificazione in zone acusticamente omogenee.

I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

*D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":
 Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

2.1.9. VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

Rappresentano (Art. 2, comma 1, punto f della Legge quadro) il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e in differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

2.1.10. VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Sono riportati nella tabella C dell'Art. 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", anche in questo caso con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio.

I valori riportati nella suddetta tabella non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'Art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. All'interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza devono essere fissati con decreti attuativi, che per le infrastrutture è costituito dal D.P.R. 459/98, mentre per le infrastrutture veicolari dal D.P.R. 142/04.

*D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":
 Tabella C - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

2.1.11. VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

I valori limite differenziali di immissione sono definiti (Art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) come la differenza tra il livello equivalente di rumore all’interno degli ambienti abitativi ed il rumore residuo e valgono:

- 5 dB per il periodo diurno;
- 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
- nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

2.1.12. VALORI DI ATTENZIONE

I valori di attenzione costituiscono i livelli limite di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.

Come si vedrà più avanti, il loro superamento comporta per i comuni l’obbligo di approntare un piano di risanamento.

Tali valori sono definiti dall’Art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, nel modo seguente. I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata “A”, sono:

- se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C, sopra riportata, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori di cui alla tab. C.

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

2.1.13. VALORI DI QUALITÀ

I valori di qualità rappresentano i livelli limite di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95.

Essi dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal punto di vista acustico.

Come si vedrà più avanti, nel caso del loro superamento, lo strumento per conseguire tali condizioni è costituito da piani di risanamento facoltativi.

Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all'Art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

*D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":
 Tabella D - VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A)*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

2.1.14. PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE

Sono inquadrati in una serie di attività sia di tipo amministrativo, che tecnico e pianificatorio. Gli interventi di tipo amministrativo riguardano le prescrizioni relativamente ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione e le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione di prodotti. Gli interventi di tipo tecnico sono distinti in attivi, tendenti cioè a ridurre le emissioni sonore delle sorgenti, e passivi, adottati cioè nel luogo di immissione del rumore o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricevitore o direttamente sul ricevitore

Infine viene considerato che debbano rientrare tra i provvedimenti di limitazione delle emissioni sonore i piani urbani dei trasporti e del traffico, i piani dei trasporti provinciali o regionali, i piani della mobilità extraurbana, la pianificazione e la gestione del traffico stradale,

ferroviario, aeroportuale e marittimo, la pianificazione urbanistica con gli eventuali interventi di delocalizzazione di attività rumorose o ricettori particolarmente sensibili.

Nel contesto normativo attuale, si trova una forte attenzione verso la qualità acustica degli edifici, con il D.P.C.M. 5/12/97 che fissa le prestazioni minime che i componenti edilizi quali facciate, solai divisori tra unità immobiliari ed impianti asserviti all'edificio, debbono possedere nel costruito. Trattasi quindi di un grosso passo in avanti, finalizzato all'aumento della qualità delle costruzioni ed alla protezione acustica passiva della popolazione dai rumori esterni ed interni.

2.1.15. LA FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Il comma 6 dell'Art. 2 della Legge quadro introduce la definizione di una figura professionale idonea ad effettuare le seguenti prestazioni in campo acustico (tecnico competente in acustica):

- misurazioni;
- verifica dell'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme;
- redazione dei piani di risanamento acustico;
- svolgimento di attività di controllo.

Le modalità di esercizio della attività di tecnico competente in acustica sono introdotte nel comma 7 dell'art. 2 della Legge quadro e, successivamente, specificate, nel D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio della attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

In particolare, l'attività di tecnico competente può essere svolta (art 2 commi 6, 7, 8 della Legge quadro) dai possessori di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (compreso quello di maturità scientifica (art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 31/03/1998)), ovvero di diploma universitario o di laurea ad indirizzo scientifico (compresi quelli in ingegneria ed architettura (art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 31/03/1998)), previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

Per quanto riguarda la presentazione e l'esame della domanda il D.P.C.M. 31/03/1998, agli artt. 1 e 2 prevede che la domanda sia presentata all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza, che rilascia il relativo attestato di riconoscimento, ed è redatta secondo le modalità indicate dalla regione; l'esame delle domande consiste nella verifica del titolo di studio posseduto e nell'accertamento che l'attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale.

La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della

rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attività:

- misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione dei piani di risanamento.

Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15/08/91, n. 277, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.

La regione equipara il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati.

Da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, erano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgevano attività nel campo dell'acustica ambientale alla data di entrata in vigore della Legge quadro (art.2 comma 8).

Tali tecnici possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza (art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 31/03/1998).

Qualora essi intendano esercitare la propria attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d'istituto, devono rispettare gli obblighi previsti dall'art.2, commi 6 e 7 della Legge quadro (art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 31/03/1998).

L'art 4 del D.P.C.M. 31/03/1998 prescrive che per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, all'attività utile nel settore sia equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze delle sopra citate strutture pubbliche. La documentazione prodotta a tal fine deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, il lavoro effettivamente svolto dall'aspirante tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.

L'art 4 del D.P.C.M. 31/03/1998 prescrive che ai fini del computo degli anni di attività sono da considerare utili le prestazioni effettuate dal 30 dicembre 1995 alla data del 26 maggio 1998.

2.1.17. LA MISURAZIONE DEL RUMORE

La definizione in modo univoco e preciso delle tecniche e modalità di rilevamento e misurazione del rumore ambientale prodotto dalle singole sorgenti o dalla loro combinazione è essenziale per poter valutare il grado di inquinamento acustico presente nel territorio considerato.

I valori rilevati, confrontati con i valori limite previsti dalla legge per le diverse classi

territoriali consentono di stabilire se è necessario intervenire nella zona considerata con un piano di risanamento acustico.

Pertanto l'attività di misurazione del rumore, al pari della classificazione acustica del territorio, acquista valore strategico per orientare le scelte sulle azioni da promuovere per combattere l'inquinamento acustico. L'art. 3, comma 1, lettera c) della Legge Quadro n. 447/95 prevede, come competenza riservata allo Stato, la determinazione con appositi decreti attuativi delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto. In applicazione di tale dettato, sono stati emanati due decreti specificatamente dedicati alle modalità di misurazione del rumore ambientale:

- il Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente del 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

Altre prescrizioni su modalità di misura in specifici campi applicativi sono poi riportate nei decreti attuativi dedicati a tali problematiche.

2.1.18. STRUMENTAZIONE DI MISURA

L'art. 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" stabilisce le caratteristiche e le specifiche della strumentazione di misura del rumore.

Per quanto riguarda le caratteristiche della strumentazione:

- il sistema di misura (fonometro, catena di registrazione ecc.) deve soddisfare le specifiche di cui alla classe I delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
- i filtri devono essere conformi alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260);
- i microfoni alle norme EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-4/1995;
- i calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

Per quanto riguarda la calibrazione della strumentazione:

- prima e dopo ogni ciclo di misura, la strumentazione deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988);
- le misure fonometriche sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differiscono al massimo di 0,5 dB;

Per quanto riguarda la taratura della strumentazione:

- gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche.

- il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11.8.91, n. 273.
- per gli strumenti di nuova costruzione è valido nei primi due anni il certificato di conformità del costruttore.

2.1.19. LE GRANDEZZE DA MISURARE

La definizione delle grandezze da misurare per caratterizzare l'inquinamento acustico è riportata nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Di seguito vengono riassunte alcune delle indicazioni più importanti, rimandando per la trattazione più completa sia al sopra citato decreto sia all'elaborato specifico sulle misure.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", LAeq,T: è la grandezza fondamentale di valutazione di un rumore variabile nel tempo.

Esso rappresenta il livello sonoro di un suono ipotetico costante nel tempo che, nel corso del periodo di tempo considerato T, ha la medesima pressione quadratica media del suono reale, il cui livello varia in funzione del tempo. Pertanto, per fornire il valore di LAeq,T è necessario specificare il tempo T di riferimento. Da questo punto di vista si può considerare:

- il Tempo di riferimento TR: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due periodi di riferimento: quello diurno dalle ore 6,00 alle 22,00 e quello notturno dalle 22,00 alle 6,00;
- il Tempo di osservazione T0: è un periodo di tempo compreso entro il tempo di riferimento TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono osservare;
- il Tempo di misura TM: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più intervalli di tempo (di durata pari o minore di T0) durante i quali effettuare le misure. La scelta di TM deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Il Tempo a lungo termine TL: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di tempi di riferimento (generalmente un multiplo di TR) all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La scelta di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo e quindi deve essere effettuata in modo tale da garantire che l'eventuale superamento dei valori di attenzione non sia un avvenimento sporadico od episodico.

Livello di rumore ambientale LA: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Esso è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, escludendo gli avvenimenti sonori di natura eccezionale. Il livello di rumore ambientale è quello che deve essere confrontato con i limiti massimi di esposizione dettati dalla legislazione. A questo fine:

- nel caso in cui si considerino i limiti differenziali, LA è riferito al tempo di misura TM,
- nel caso di limiti assoluti LA è riferito al tempo di riferimento TR.

Livello di rumore residuo LR: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello differenziale di rumore LD: è la differenza tra il livello di rumore ambientale LA e il livello di rumore residuo LR.

Livello di rumore corretto LC: in particolari situazioni il livello di rumore ambientale deve essere corretto per tenere conto della influenza di caratteristiche specifiche del rumore stesso. In particolare LA deve essere corretto di:

- + 3.0 dB(A) nel caso di presenza di componenti impulsive,
- + 3.0 dB(A) nel caso di presenza di componenti tonali,
- + 3.0 dB(A) nel caso di presenza di componenti a bassa frequenza,

per cui LC si ottiene sommando le correzioni ad LA.

Ulteriori correzioni previste dal decreto sono quelle relative a rumori di breve durata (a tempo parziale):

- - 3.0 dB(A) nel caso di presenza di rumore a tempo parziale compreso in 1 ora,
- - 5.0 dB(A) se il rumore a tempo parziale è presente per meno di 15 minuti.

Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” dovuto ad una specifica sorgente. E’ il livello che si confronta con i limiti di emissione.

Livelli dei valori massimi di pressione sonora LAmax: esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva “A” e costanti di tempo “slow” (LASmax), “fast” (LAFmax), “impulse” (LAIMax). I livelli LAmax sono generalmente utilizzati nella determinazione delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore e ad essi occorre far riferimento, ad esempio, nel

caso del materiale rotabile di nuova costruzione (D.P.R. n. 459 del 18/11/1998) e nel caso della determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999).

2.1.20. CRITERI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE MISURE

I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati nell'allegato B del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16/03/1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Di seguito vengono riassunte alcune delle indicazioni più importanti, rimandando per la trattazione più completa sia al sopra citato decreto sia all'elaborato specifico sulle misure.

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi devono tenere conto delle variazioni sia dell'emissione del rumore che della sua propagazione. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento può essere eseguita:

- per integrazione continua
- con tecnica di campionamento.

La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno (cavalletto) e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 mt. dal microfono stesso.

Nel caso di misure all'interno di ambienti abitativi:

- il microfono deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti;
- il rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra, ma nel caso di presenza di onde stazionarie deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino a tale punto;
- nella misura a finestre chiuse il microfono deve essere posizionato nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

Nel caso di misure in esterno:

- per gli edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa.

- per edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. In ambedue i casi l'altezza del microfono deve essere scelta in accordo con la posizione del ricettore.

Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni, di nebbia e/ neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s; il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Deve essere ricercata la presenza di eventi sonori impulsivi, secondo la procedura dettata ai punti 8 e 9 dell'allegato B del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e illustrata nell'elaborato specifico sulle misure, come deve essere ricercata la presenza di componenti tonali di rumore, mediante una analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava, secondo la procedura dettata al punto 10 dell'allegato B del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e illustrata nell'elaborato specifico sulle misure. Deve infine, essere ricercata la presenza di componenti spettrali in bassa frequenza, secondo la procedura dettata al punto 11 dell'allegato B del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e illustrata nell'elaborato specifico sulle misure.

2.1.21. CRITERI E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE STRADALE

Le modalità di misura del rumore prodotto dal traffico stradale sono illustrate nell'allegato C punto 2 del Decreto 16/03/1998. Di seguito vengono riassunte alcune delle indicazioni più importanti, rimandando per la trattazione più completa sia al sopra citato decreto sia all'elaborato specifico sulle misure.

Il monitoraggio può essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana.

In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato "A" per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore.

Dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato "A" ottenuti si calcola:

- per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;
- i valori settimanali diurni e notturni.

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalla facciata di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m.

In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai ricettori sensibili.

I valori misurati settimanali diurni e notturni del livello continuo equivalente ponderato

“A” devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11 della Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e corrispondente al D.P.R. 142/04.

2.1.22. CRITERI E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE FERROVIARIO

Le modalità di misura del rumore prodotto dal traffico ferroviario sono illustrate nell’allegato C punto 1 del D.M.16/03/1998.

In sintesi, le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e in condizioni atmosferiche normali.

Il microfono, dotato di cuffia antivento ed orientato verso la sorgente di rumore, deve essere posto a una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4 m.

Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l’acquisizione dei livelli di pressione sonora con costante di tempo “Fast” e consentire la determinazione:

- dell’orario di inizio,
- del valore del livello di esposizione sonora LAE,
- del profilo temporale LAF(T)
- dei singoli transiti dei convogli.

I valori di LAFmax devono essere almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro residuo. Il tempo di misura TM deve essere non inferiore a 24 h.

La determinazione del livello continuo equivalente ponderato “A” per il periodo di riferimento TR diurno o notturno, LAeq,TR, deve essere calcolato con la procedura dettata nell’allegato C punto 1 del D.M.16/03/1998 ed illustrata nell’elaborato specifico sulle misure. Devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali.

Il numero di transiti invalidati da altri fenomeni rumorosi non deve superare il 10% dei transiti totali.

Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori di LAE nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati è maggiore del 10% del numero totale si deve applicare la metodologia basata sulla misurazione in un punto di riferimento posto in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, dettata nell’allegato C punto 1 del D.M.16/03/1998 ed illustrata nell’elaborato specifico sulle misure.

2.1.23. CRITERI E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE AEROPORTUALE

Il rumore aeroportuale risulta uno degli argomenti più affrontati dal legislatore italiano, il quale in attuazione della Legge 447/95 promulga i seguenti decreti:

- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti". G.U. n. 289 del 10/12/1999.
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
- D.P.R. 11/12/1997, n.496. Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili. In G.U. - Serie generale n. 20 del 26/01/1998.
- D.P.R. 09/11/1999 n.476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.". G.U. n.295 del 17/12/1999
- D.M. 31/10/1997. Metodologia di misura del rumore aeroportuale. (in G.U. - Serie generale n. 267 del 15/11/1997)

Le modalità di misura del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono dettate dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'ambiente del 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

Di seguito vengono riassunte alcune delle indicazioni più importanti, rimandando per la trattazione più completa di tale argomento assai complesso, sia agli altri decreti sopra citati.

- Nel caso considerato l'indice di valutazione del rumore aeroportuale è il livello di valutazione del rumore aeroportuale LVA.
- La procedura per la determinazione del valore di LVA è riportata nell'allegato A, del sopra citato decreto.
- Le caratteristiche della strumentazione e le modalità per l'esecuzione delle misure sono riportate nell'allegato B del sopra citato decreto.

2.1.24. CRITERI E MODALITÀ DI MISURA PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI

In questo caso, le specifiche di misura sono riportati negli art. 4 e 5 e nell'allegato A del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

I valori di LASmax devono essere rilevati per almeno tre minuti in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, con esclusione del rumore antropico e di quello di origine diversa dall'impianto elettroacustico, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad un'altezza dal pavimento di $1,6 \pm 0,1$ metri. Il rilievo dei livelli parziali LAeq,i deve avvenire ad una altezza dal pavimento di $1,6 \pm 0,1$ metri in N posizioni omogeneamente distribuite nell'area accessibile al pubblico, per una durata di almeno 1 minuto in ciascuna posizione e comunque rapportata ai tempi di misura delle altre posizioni, in modo da risultare rappresentativa della complessiva esposizione del pubblico. Il livello complessivo è LAeq complessivo è calcolato per integrazione dei livelli LAeq,i secondo le modalità riportate nell'allegato A, punto c) del sopra citato D.P.C.M. (*Attenzione: Il decreto riporta LAcq al posto di LAeq ma non può che trattarsi di un errore di trascrizione*).

Modalità di presentazione dei risultati delle misure

Il D.M. 16/03/1998 prescrive che i risultati delle misure vengano trascritti in un rapporto, che contenga almeno i seguenti dati:

- data, luogo, ora del rilevamento;
- descrizione delle condizioni metereologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata, il relativo grado di precisione, il certificato di verifica della taratura, i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

Nel caso di misure tendenti ad accertare l'idoneità o meno degli impianti elettroacustici utilizzati nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, il tecnico competente in acustica deve redigere una relazione indicante:

Nel caso di impianto elettroacustico avente caratteristiche tecniche non idonee a superare i limiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215:

- l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);
- l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento;
- l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello LAcq, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
- il valore del livello LAeq, rilevato in assenza di pubblico;
- la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello LAeq.

Nel caso di impianto elettroacustico avente caratteristiche tecniche idonee a superare i limiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215:

- l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);
- il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;
- il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
- l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello LAcq, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
- i valori del livello LASmax, dei livelli equivalenti parziali LAeq,i (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura ti), del livello complessivo LAeq e della corrispondente durata;
- la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello LAeq,i e LASmax.

2.1.25. I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Costituiscono il principale strumento per l'azione di recupero delle situazioni di inquinamento acustico.

Si articolano su più livelli programmatori (regionali, comunali, da parte di enti, società ed imprese) e possono essere sia obbligatori che discrezionali, a seconda delle condizioni acustiche del territorio.

2.1.26. PIANI STATALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Tra le competenze che la Legge quadro n. 447/95 riserva allo stato è prevista l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni e a quanto previsto dal codice della strada in materia di limitazione nella emissione di rumori. Per la redazione di tali piani le regioni formulano proposte non vincolanti.

2.1.27. I PIANI REGIONALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le regioni, fatte salve le competenze statali di cui al punto precedente, sono tenute a predisporre piani triennali di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico (Art. 4, comma 2 della Legge quadro).

Tali piani tengono conto delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato e definiscono le priorità di intervento.

I comuni sono tenuti ad adeguare i loro piani a quello regionale.

2.1.28. I PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

I comuni, una volta effettuata la classificazione acustica e la mappatura acustica del proprio territorio, individuano le situazioni critiche dal punto di vista acustico, per le quali risulterà necessario od opportuno prevedere interventi di bonifica acustica.

A tale scopo verranno redatti piani di risanamento acustico che si pongono l'obiettivo di rimuovere le situazioni di inquinamento ed, eventualmente, di raggiungere i valori ottimali di qualità acustica.

Da questo punto di vista i piani di risanamento possono essere distinti in obbligatori o facoltativi.

I comuni sono obbligati ad adottare il piano (Art. 7 comma 1 della Legge quadro) quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- quando il rumore ambientale dia luogo al superamento sia dei valori di attenzione su base oraria, sia di quelli definiti per il periodo di riferimento (diurno e/o notturno) siano superati i valori di attenzione (Art. 2 lettera g della Legge quadro).
- quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei soli valori di attenzione su base oraria.
- quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei soli valori di attenzione sul periodo di riferimento (diurno e/o notturno)
- quando non sia possibile rispettare, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso delle zone già

urbanizzate, il divieto di contatto diretto tra aree aventi valori di qualità che si discostano tra loro in misura superiore a 5 decibel (Art. 4, comma 1, lett. a della Legge quadro).

Si noti che per le zone esclusivamente industriali l'obbligatorietà si ha solo nel caso di superamento dei valori di attenzione associati all'intero periodo di riferimento (diurno o notturno).

Si noti inoltre che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali per le quali sono previsti limiti definiti da specifici decreti di attuazione della Legge quadro.

Va osservato che in ogni caso si deve accertare che il superamento dei limiti di attenzione (sia su base oraria che sulla base dei periodi di riferimento diurno o notturno e sempre espressi in termine di livello continuo di pressione sonora ponderata "A") non sia saltuario od occasionale ma sistematico. A tal fine la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale deve essere effettuata con riferimento ad un tempo di lungo termine TL (Art. 6, comma 1 lett. b del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). La durata di TL va correlata alle variazioni dei fattori che influenzano il rumore ambientale nel lungo periodo, per cui deve essere costituito da un multiplo intero del periodo di riferimento, in grado di consentire la valutazione delle specifiche realtà locali.

I comuni possono facoltativamente adottare il piano di risanamento (Art. 7, comma 4 della Legge quadro) quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei valori di qualità, restando tuttavia al di sotto dei valori di attenzione, in entrambe le accezioni.

I piani comunali di risanamento acustico devono:

- essere coordinati (Art. 7 comma 1 della Legge quadro) con il piano urbano del traffico, di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
- contenere (Art. 7 comma 2 della Legge quadro):
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- recepire (Art. 7 comma 1 della Legge quadro) il contenuto dei piani pluriennali di competenza statale tendenti al contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali.
- recepire (Art. 7 comma 1 della Legge quadro) il contenuto dei piani predisposti (ai sensi

dell'Art. 10 comma 5 della Legge quadro) dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture.

- essere approvati dal consiglio comunale (Art. 7, comma 1 della Legge quadro).

2.1.29. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DA PARTE DI SOCIETÀ, ENTI ED IMPRESE

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, (Art. 10 comma 5 della Legge quadro), nel caso di superamento dei valori limite di emissione o di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento e di abbattimento del rumore.

Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.

L'articolo 3 del D.P.R. 11/12/1997, n. 496 prevede che, secondo quanto previsto dalla normativa sopra riportata, le società e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

I comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento. Il controllo del rispetto dell'attuazione dei piani spetta al Ministero dell'ambiente. Gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono posti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto.

L'articolo 3 del D.P.C.M. 01/03/1991 prevedeva che ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risanamento acustico, le imprese interessate potessero presentare un piano di bonifica entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso.

L'art. 15, comma 2 della Legge quadro modifica tale normativa, nel senso che le imprese che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare il piano di risanamento acustico entro sei mesi dalla classificazione del territorio comunale.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla Legge quadro.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento (Art. 15, comma 3 della Legge quadro) devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro

il termine previsto per la presentazione del piano stesso. Una normativa specifica è prevista per la presentazione dei piani di risanamento aziendale per impianti a ciclo produttivo continuo (Decreto del Ministero dell'ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo").

2.1.30. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate (Art. 8, comma 1 della Legge quadro).

Nell'ambito di tali procedure, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere (art.8, comma 2 della Legge quadro):

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lg.vo 30.4.1992, n. 285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Risultano inoltre soggette a valutazione di impatto acustico le seguenti opere:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto precedente.

Devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico (Art. 8, comma 4 della Legge quadro) le domande:

- per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- per il rilascio di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Nel caso in cui si preveda che le sopra citate attività produrranno valori di emissione

acustica superiori a quelli limite, le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio dovranno contenere (art. 8, comma 6 della Legge quadro) anche l'indicazione delle misure previsionali per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

2.1.31. L'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO FERROVIARIO

La legge quadro riserva allo Stato la competenza in materia di norme riguardanti il rumore derivante dal traffico ferroviario, prevedendo all'art. 11 l'emanazione di uno specifico regolamento di esecuzione.

Il D.P.C.M. 14/11/1997. "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", prevede (Art. 3, comma 2) che i valori limite assoluti di immissione, riportati nella tabella C di tale decreto, non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, all'interno di fasce di pertinenza, da individuare nell'ambito di specifici decreti attuativi.

Analogamente, non si applicano alla rumorosità prodotta dalle suddette infrastrutture di trasporto le disposizioni in materia di valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi (art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/1997).

In ottemperanza a tutto ciò è stato emanato il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

In tale regolamento vengono date le definizioni delle grandezze utili ai fini della sua applicazione (Art.1), viene definito il campo di applicazione (Art. 2), viene indicato come individuare le fasce di pertinenza per le diverse tipologie di infrastrutture ferroviarie (Art. 3) e vengono dettate le norme in materia di valori limite per il livello sonoro all'interno di tali fasce e per la effettuazione degli eventuali interventi di risanamento (Art. 4 e 5).

Infine vengono definiti (Art. 6 ed allegati A e B) i limiti massimi di emissione per il materiale rotabile di nuova costruzione, stabilendo anche tempi e modalità di verifica del loro rispetto. Di seguito vengono riportate le prescrizioni di maggiore interesse per la redazione dei piani di classificazione acustica del territorio e dei piani di risanamento acustico, suddividendole in base alla tipologia di infrastruttura ferroviaria.

INFRASTRUTTURE ESISTENTI, LORO VARIANTI, INFRASTRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE IN AFFIANCAMENTO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI ED INFRASTRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE CON VELOCITÀ DI PROGETTO NON SUPERIORE A 200 KM/H

Per tali infrastrutture gli Art. 3 e 5 del sopra citato D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 prevedono:

La fascia territoriale di pertinenza

Viene fissata, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato una fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura avente larghezza di 250 m, suddivisa in due parti:

- fascia A, più vicina alla infrastruttura, larga 100 m;
- fascia B, più lontana dalla infrastruttura, larga 150 m.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario più esterno preesistente.

I valori limite di immissione

I valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono:

- 50 dB(A), Leq diurno, e 40 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 50 dB(A), Leq diurno, per le scuole;
- 70 dB(A), Leq diurno, e 60 dB(A), Leq notturno, per gli altri ricettori all'interno della fascia A;
- 50 dB(A), Leq diurno, e 40 dB(A), Leq notturno, per gli altri ricettori all'interno della fascia B;
- i valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" al di fuori della fascia di pertinenza.

La misura del rumore prodotto dalle infrastrutture in oggetto

Il rispetto di tali valori è verificato con misure, sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata agli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

Interventi diretti sui ricettori

Qualora tali valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti seguenti:

- 35 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A), Leq notturno, per tutti gli altri ricettori;
- 45 dB(A), Leq diurno, per le scuole.

La misura dei limiti

I valori sopra riportati sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Attuazione degli interventi

Gli interventi sui ricettori verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con altri ministeri, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto

Tempi degli interventi

Per le infrastrutture esistenti i valori limite all'interno delle fasce e sui ricettori devono essere conseguiti mediante una attività pluriennale di risanamento.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a infrastrutture esistenti e per le varianti di infrastrutture esistenti tali limiti hanno validità immediata.

Priorità e modalità degli interventi

In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata:

- all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali case di cura e case di riposo
- all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori
- sulla base dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore predisposti dall'ente gestore e presentati al comune ai sensi dell'art.10, comma 5 della Legge quadro 26/10/1995, n. 447.

All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani comunali di risanamento acustico, di cui all'art 7 della Legge quadro 26.10.95, n.447.

Per tali aree gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza della infrastruttura ferroviaria.

INFRASTRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE CON VELOCITÀ DI PROGETTO SUPERIORE A 200 KM/H

Per tali infrastrutture gli Art. 3 e 4 del sopra citato D.P.R. 18/11/1998, n. 459 prevedono:

La fascia territoriale di pertinenza

Viene fissata, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato una fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura avente larghezza di 250 m.

Individuazione di corridoi progettuali e interventi di mitigazione

Il proponente la costruzione di nuove infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h deve individuare i corridoi progettuali che meglio tutelino i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, estendibile fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e di riposo.

Per tali ricettori devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione dell'inquinamento acustico sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore con l'adozione delle migliori tecnologie possibili.

I valori limite di immissione

I valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono:

- 50 dB(A), Leq diurno, e 40 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e case di riposo, all'interno della fascia di pertinenza;
- 50 dB(A), Leq diurno, per le scuole, all'interno della fascia di pertinenza;
- 65 dB(A), Leq diurno, e 55 dB(A), Leq notturno, per gli altri ricettori all'interno della fascia di pertinenza;
- i valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" al di fuori della fascia di pertinenza.

La misura del rumore prodotto dalle infrastrutture in oggetto

Il rispetto di tali valori è verificato con misure, sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata agli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

Interventi diretti sui ricettori

Qualora tali valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti seguenti:

- 35 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A), Leq notturno, per tutti gli altri ricettori;
- 45 dB(A), Leq diurno, per le scuole.

La misura di tali limiti

I valori sopra riportati sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Attuazione degli interventi

Gli interventi sui ricettori verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con altri ministeri, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.

2.1.32. L'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA INFRASTRUTTURE STRADALI

La legge quadro riserva allo Stato la competenza in materia di norme riguardanti il rumore derivante dal traffico stradale, prevedendo all'art. 11 l'emanazione di uno specifico regolamento di esecuzione. Il D.P.C.M. 14.11.1997. "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", prevede (Art. 3, comma 2) che i valori limite assoluti di immissione, riportati nella tabella C di tale decreto, non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, all'interno di fasce di pertinenza, da individuare nell'ambito di specifici decreti attuativi. Analogamente, non si applicano alla rumorosità prodotta dalle suddette infrastrutture di trasporto le disposizioni in materia di valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi (art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 14.11.1997). In data 1 giugno 2004 è stato pubblicato il decreto di attuazione che risulta il D.P.C.M. 30 marzo 2004, n° 142 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 giugno 2004 n°127). Tale decreto fissa le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ne fissa i limiti all'interno di queste con le dalle tabelle di seguito esposte.

Tabella 1 D.P.R. n° 142 - Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				

Tabella 2 D.P.R. n° 142 - Strade esistenti

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		150 (FASCIA B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		150 (FASCIA B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 983	100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		150 (FASCIA B)			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		50 (FASCIA B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				

2.1.33. L'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

L'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 1.3.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno" prescriveva che gli impianti a ciclo produttivo continuo che operavano, alla data di entrata in vigore del decreto, nelle zone non esclusivamente industriali dovevano adeguarsi entro cinque anni al criterio differenziale, ovvero al criterio secondo il quale la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo, misurati all'interno degli ambienti abitativi, non deve superare: 5dB(A) durante il periodo diurno, 3 dB(A) durante il periodo notturno. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo", emanato in attuazione dell'art. 15 comma 4 della Legge quadro, precisa che il criterio differenziale si applica agli impianti a ciclo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali ed inoltre prevede che:

- nel caso tali impianti siano esistenti (ovvero quelli in esercizio o già autorizzati all'esercizio o per i quali sia già stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio, precedentemente all'entrata in vigore del sopra citato decreto (19.3.1998), essi sono soggetti al criterio differenziale quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione. I piani di risanamento devono pertanto essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.
- nel caso di impianti per i quali venga presentata domanda di autorizzazione dopo il 19.3.1998, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione stessa.

La strumentazione e le modalità di misura per la verifica del rispetto del criterio differenziale sono quelle previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I piani di risanamento aziendali devono essere presentati entro il termine di sei mesi dalla classificazione acustica del territorio comunale e devono contenere una relazione tecnica da cui risulti:

- la tipologia e l'entità dei rumori presenti;
- le modalità ed i tempi di risanamento;
- la stima degli oneri finanziari necessari.

A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in:

- due anni per gli impianti soggetti al decreto 11/12/1996;
- quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, della Legge quadro.

Nel caso in cui non venga presentato il piano di risanamento, pur sussistendone le condizioni, le imprese devono effettuare gli adeguamenti necessari entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

2.1.34. L'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI

La normativa relativa alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore utilizzate nei luoghi ed esercizi sopra riportati è definita nel regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215. A tale D.P.C.M. si riferiscono gli articoli citati nella trattazione seguente. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati dal D.P.C.M. 14.11.97, all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché dei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, (art. 1 comma 1), con esclusione delle manifestazioni e degli spettacoli temporanei o mobili (art. 1, comma 2), i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti sono (art.2):

- 105 dB(A) LASmax, a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e dal 2.1.2000, per tutti gli altri pubblici esercizi;
- 103 dB(A) LASmax, a decorrere da dal 2.7.2000;
- 102 dB(A) LASmax, a decorrere dal 2.7.2001;
- 95 dB(A) LAeq, a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e dal 2.1.2000, per tutti gli altri pubblici esercizi (N.B. Il decreto riporta LAcq al posto di LAeq ma non può che trattarsi di un mero errore di trascrizione);

Tali valori sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Il gestore di tali luoghi (art. 3), avvalendosi di un tecnico competente in acustica che redige apposita relazione, verifica, con la procedura riportata nell'art. 4, se gli impianti elettroacustici in dotazione siano idonei a superare tali limiti consentiti. In tale caso il gestore (art. 4) redige apposita dichiarazione sostitutiva, che corredata della relazione del tecnico competente, deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo.

Nell'ipotesi in cui risulti che l'impianto elettroacustico sia in grado di superare i limiti sopra riportati, il tecnico competente deve effettuare (art. 5) un secondo accertamento,

- nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale,
- tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti,
- tenendo conto del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni

dell'impianto.

Tale accertamento è svolto secondo le modalità riportate nell'allegato A del sopra citato decreto.

Se dopo tale accertamento risulta che i valori rispettano i limiti prescritti, il gestore redige (art 5, comma 4) apposita dichiarazione sostitutiva, che corredata della relazione del tecnico competente, deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo.

Se, invece, dopo tale accertamento risulti che i valori sono superiori ai limiti prescritti, il gestore (art. 6) attua tutti gli interventi, indicati dal tecnico competente, necessari perché non sia possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscono la manomissione.

Una volta realizzati tali interventi di adeguamento, il tecnico competente procede al loro collaudo e alla verifica dell'impianto, secondo le modalità previste dall'art. 5 del sopra citato decreto.

2.1.35. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'Art. 10 della Legge quadro prevede diverse sanzioni di tipo amministrativo per chi contravviene alle norme in materia di inquinamento acustico previste dalla legge stessa. E' prevista una deroga alla applicazioni di tali sanzioni per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, che predispongono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore (art. 10, comma 5 della Legge quadro). Le sanzioni amministrative previste sono:

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9 della Legge quadro, dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal prefetto dal Ministro dell'ambiente o dal Presidente del Consiglio dei ministri, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 (art. 9, comma 1 della Legge quadro).

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

La violazione dei regolamenti di esecuzione, previsti dall'art. 11 della legge quadro, e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, in applicazione della suddetta legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500,000 a lire 20.000.000.

Il 70 per cento delle somme derivanti da tali sanzioni è versato all'entrata del bilancio dello

Stato per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico, con incentivi per il raggiungimento dei valori limite di immissione e di qualità (art. 10, comma 4 della Legge quadro).

2.1.36. LE PROCEDURE DI ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

Si precisa che i criteri per la redazione, l'adozione e l'approvazione delle Classificazioni acustiche dei territori comunali sono fissati dalla Legge Regionale Abruzzo n. 23 del 17/07/2007 agli articoli 2 e 3. Tuttavia nell'art. 2 sopra citato si fa esplicito riferimento ai criteri da seguire per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale che ad oggi non sono stati ancora emanati dagli organi competenti (Regione Abruzzo).

L'allegato 3, invece, fissa i criteri per l'adozione e l'approvazione dei piani di classificazione acustica. Di seguito si riporta una breve sintesi sull'iter stabilito dalla Legge Regionale distinto per fasi.

- FASE 1: PUBBLICAZIONE – Il Comune pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica del proprio territorio comunale, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni contermini.
- FASE 2: OSSERVAZIONI – Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale (60 giorni), può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.
- FASE 3: APPROVAZIONE – Il Comune, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute, approva la classificazione acustica del territorio comunale.

3. CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

3.1 GENERALITÀ SULLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00) e uno per il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00).

Due coppie di valori sono relativi alla disciplina delle sorgenti sonore e sono:

- valori limite di emissione
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali)

Le altre due coppie sono invece relative alla pianificazione territoriale ed alle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione
- valori di qualità.

La definizione di tali valori limite è riportata nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", mentre i valori numerici sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Pertanto la classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, consente:

- di fornire, già in fase di localizzazione e progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture, opere o interventi;
- di orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.
- di fornire elementi utili per la previsione di nuove destinazioni d'uso del territorio;
- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;

Nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e dai decreti conseguenti, la classificazione in zone acusticamente omogenee risulta essere un atto tecnico-politico complesso e con rilevanti implicazioni.

Infatti essa disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte, e di tale parametro si deve tenere conto negli strumenti urbanistici generali e loro varianti e nei piani urbani per la mobilità.

Obiettivo principale di tale attività di governo del territorio è quello di migliorare la qualità della vita attivando una fase conoscitiva finalizzata sia all'individuazione delle situazioni di incompatibilità e quindi alla previsione di interventi di risanamento, sia alla conservazione della qualità acustica dell'ambiente laddove questa è accettabile con particolare tutela delle aree caratterizzate da quiete naturale.

Per quanto riguarda l'impostazione generale della classificazione acustica del Comune di Cupello, va in primo luogo sottolineato che essa è basata sulla tipologia d'uso del territorio, ovvero sulle sue prevalenti condizioni di effettiva fruizione, e non sullo stato acustico esistente.

Per la classificazione acustica del territorio del Comune di Cupello, sono state utilizzate tecniche di analisi e redazione basate sulla seguente metodologia:

- analisi del territorio con indagini di tipo diretto orientate alla conoscenza specifica del tessuto urbano, della consistenza abitativa, dei servizi e produttiva, nonché del modus vivendi ed operandi della popolazione in aree urbanisticamente omogenee;
- analisi delle infrastrutture dei trasporti nella loro globalità e complessità;
- analisi delle installazioni dei servizi pubblici diretti alla popolazione quali i siti e plessi scolastici, gli ospedali, le case di cura, i cimiteri.
- Analisi degli strumenti di pianificazione e gestione urbanistica (PRG), piani attuativi, altri piani e o indicazioni codificate relativi allo sviluppo residenziale, dei servizi e produttivo, o di tutela urbanistico-ambientale.

Dalla fase di analisi sopra individuate, si passati a studiare il Piano Regolatore Generale vigente che risulta in tale fase di proposta di classificazione, lo strumento principe da cui si sono scelte le Unità Territoriali elementari UTR; queste sono state considerate le aree omogenee per destinazione d'uso da PRG, per utilizzo "pratico" da parte della popolazione e per la densità di popolazione e tipologia residenziale, di infrastrutture dei trasporti, della presenza di servizi e di aree produttive, della presenza di aree annoverabili in prima fase in Classe I quali le scuole, le strutture sanitarie ed altre aree in cui la quiete rappresenta un elemento sostanziale per la loro utilizzazione.

Tali aree sono poi state allargate man mano, collegandole ed omogeneizzandole alle altre limitrofe sulla base della codifica acustica proposta dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97, nonché sulla base della presenza delle infrastrutture dei trasporti che ai sensi delle specifiche norme, della Deliberazione Regione Abruzzo n. DF2/188/S2 del 17/11/2004 e della Legge Regionale Abruzzo n.23 del 17/07/2007, risultano aree, come nel seguito sarà specificato, delimitate in larghezza e con la classe acustica imposta.

La scelta dell'adozione di tale metodologia classificativa è risultata obbligata, in quanto dalle verifiche effettuate nelle sedi competenti, i dati numerici ufficiali relativi alle unità territoriali non risultano esaustivi.

In definitiva, per gli scopi di tale fase di lavoro preliminare, si è ottenuta una classificazione acustica basata su una metodologia di tipo qualitativo, supportata anche dalle indicazioni fornite dalla Tabella A "Caratteristiche descrittive qualitative delle singole classi" contenuta nella Deliberazione Regione Abruzzo n. DF2/188/S2 del 17/11/2004. Nella redazione di tale fase di classificazione acustica, per la individuazione delle zone acusticamente omogenee, sono stati anche considerati i fattori antropici che possono provocare l'immissione di rumore sia negli spazi aperti che in quelli abitativi, o per via diretta, come nel caso di macchinari e di impianti, ma soprattutto di veicoli di trasporto ecc., ed anche per via indiretta, come ad esempio le attività commerciali o i ricettori turistici che, esercitando una funzione di attrazione di persone aumentando l'influenza del traffico veicolare, come nel caso di poli commerciali, di uffici di terziario in generale, di centri polifunzionali.

Tali parametri, pertanto, sono individuabili nello svolgimento di attività produttive, di tipo industriale o artigianale, nello svolgimento di attività commerciali e turistiche, della ristorazione, ecc., nella presenza di funzioni abitative e di assi viari.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE - CLASSE I

Rientrano in classe acustica I le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione e, ai sensi della Legge n. 447/95, possono appartenere a tale classe:

- Aree in cui sono insediate strutture ospedaliere;
- Aree in cui sono insediate strutture scolastiche;
- Aree destinate al riposo e allo svago;
- Aree residenziali rurali;
- Aree di particolare interesse urbanistico;
- Parchi pubblici;
- Aree di interesse ambientale;
- Aree di interesse storico-archeologico.

Nel dettaglio si è definito quanto segue.

STRUTTURE OSPEDALIERE, CASE DI CURA, CASE PROTETTE

Le strutture sanitarie individuate nel Comune di Cupello, la loro sigla identificativa e la classe acustica dell'area in cui sono state inserite, vengono riportate nella tabella in seguito.

<i>N°</i>	<i>Nome</i>	<i>Classe acustica area circostante</i>
H1	ASL 15 Ambulatorio Medico – via F.lli Bandiera	III

Tale edificio risulta evidenziato dalla lettera **H** all'interno di un quadrato con limite di perimetro di colore verde riempito con retino verde a rete.

SCUOLE

Per quanto riguarda i plessi scolastici di ogni ordine e grado, essi sono evidenziati da un contorno di perimetro verde, nonché identificati con il simbolo **S** numerato come risulta in tabella.

<i>N°</i>	<i>Nome</i>	<i>Classe acustica area circostante</i>
S1	Polo Scolastico Elementare-Media "Mastronardi-Saraceni"	III
S2	Scuola Materna	III
S3	Asilo Nido	III
S4	Scuola Materna Parrocchiale	III

Le fasi di misurazione del clima acustico e di piano di risanamento, dovranno prevedere analisi fonometriche specifiche sia all'esterno che all'interno dei plessi scolastici al fine di mettere in luce le effettive problematiche di inquinamento acustico e quindi prevedere specifici interventi di risanamento realizzati generalmente mediante interventi passivi sulle prestazioni acustiche degli edifici (vedasi a tal proposito i testi del D.P.C.M. 5/12/97 e Decreto Ministeriale LL.PP.18 dicembre 1975).

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO CULTURALE

Gli edifici di interesse storico culturale sono stati individuati sulla cartografia dalla lettera **E** seguita da un numero e graficamente rappresentati da poligoni color Magenta campiti a strisce oblique. La loro classe di appartenenza dipende dall'area in cui sono ubicati; si è infatti ritenuto

opportuno non assegnare loro la Classe I poiché, in generale, la quiete sonora non costituisce requisito essenziale per la loro corretta fruizione.

L'elenco degli edifici individuati è riportato in seguito.

<i>N°</i>	<i>Nome</i>	<i>Classe acustica</i>
E1	Municipio	III
E2	Chiesa Natività Maria Santissima	III
E3	Casa Boschetti	III
E4	Palazzo Travaglino	III
E5	Madonna del Ponte	III
E6	Palazzo Marchesani	III

Le aree di interesse archeologico sono state classificate come appartenenti alla classe caratteristica del territorio che le ingloba, senza attribuirne una specifica classe acustica.

AREE DESTINATE AL RIPOSO E ALLO SVAGO, A PARCHI PUBBLICI E QUELLE DI INTERESSE AMBIENTALE

Per quanto riguarda le aree destinate al riposo e allo svago, a parchi pubblici e quelle di interesse ambientale, la loro classificazione come aree particolarmente protette va intesa nel senso della salvaguardia di un loro uso naturalistico; la presenza di attività ricreative o sportive o la vicinanza di assi viari con elevato volume di traffico non sono compatibili con i limiti previsti per le aree particolarmente protette.

Per quanto sopra esposto si è stabilito quindi di non classificare alcuna area in classe I.

AREE CIMITERIALI

Inglobato alla classe caratteristica dell'area (III) e segnalato con la sigla C1, è stato marcato il Cimitero comunale.

3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI CLASSE V E ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI CLASSE VI

Nel Comune di Cupello non sono state individuate aree da annoverare alla Classe VI “Aree esclusivamente industriali”, ma le aree produttive individuate dal PRG in zona D sono state inserite in Classe acustica V “aree prevalentemente industriali” in quanto nei loro pressi sono spesso presenti edifici a destinazione d’uso residenziale.

3.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CLASSE II PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI, CLASSE III AREE DI TIPO MISTO E CLASSE IV AREE AD INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Per tutte le unità territoriali non comprese nelle classi I, V, e VI, la classificazione acustica è stata effettuata con riferimento alle caratteristiche urbanistiche, alla tipologia degli insediamenti abitativi, alla presenza di attività produttive, commerciali ed uffici, e soprattutto alla incidenza delle infrastrutture dei trasporti.

Per valutare l’effetto di tali cause di produzione di rumore si sono utilizzate metodologie qualitative, basate sulle destinazioni di piano regolatore e sulla reale fruizione del territorio, tenendo in considerazione anche le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali non ancora attuati al momento della zonizzazione.

I parametri tenuti in considerazione risultano:

Densità di popolazione

All’aumentare della densità di popolazione di un’area aumenta il contributo di rumorosità di origine antropica derivante dalle attività di tipo residenziale: le emissioni sono attribuibili a fonti interne (radio, televisori, elettrodomestici, ecc.) o allo stabile (ascensori, caldaie, impianti di climatizzazione, ecc.), alle attività ricreative, alle attività correlate alle residenze (raccolta rifiuti, traffico connesso con la mobilità dei residenti e dei visitatori ecc.). Questa componente del rumore antropico è in pratica incontrollabile e congenita, quindi sostanzialmente non sanabile da opere di bonifica acustica. Per tali ragioni le aree urbane caratterizzate da più alta densità di popolazione sono state generalmente annoverate alla classe acustica III, mentre a quelle meno densamente popolate è stata attribuita la Classe Acustica II.

Densità di esercizi commerciali, di attività produttive e di uffici

La presenza di esercizi commerciali ed assimilati (bar, ristoranti ecc.) contribuisce all’aumento del rumore ambientale sia per via diretta, a causa della emissione di rumore da parte degli addetti, dei clienti, di macchinari ecc., sia per via indiretta in quanto attrattori di traffico. Una situazione analoga si ha con gli insediamenti dei servizi (uffici pubblici e privati, ecc.), probabilmente con un minore impatto acustico sull’ambiente circostante rispetto a quanto

provocato dagli insediamenti commerciali.

In definitiva, sulla base dei parametri sopra accennati, sono state annoverate alla classe IV, le aree destinate a ricettività turistica, l'area del kartodromo, l'area di scarica e le aree immediatamente adiacenti alle zone di Classe V (al fine di evitare salti di classe acustica – vedasi paragrafo 3.6), mentre le aree commerciali, anche in virtù delle loro ridotte dimensioni, sono state inserite in classe acustica III.

Le aree rurali e le aree residenziali a margine extraurbano, sono inserite in classe II.

AREE DI CAVA

Le aree di cava, le cui specifiche sono riportate nella tabella che segue, sono state associate alla classe acustica IV. Tale assegnazione trova giustificazione, più che nella definizione della classe data dal D.P.C.M: 14.11.97, nell'entità dei limiti caratteristici della classe stessa.

<i>N°</i>	<i>Nome</i>	<i>Classe acustica</i>
AC1	Ditta Edilsavi Trigno srl – Lentella	IV
AC2	Ditta Marinelli Umberto – San Salvo	IV
AC3	Ditta C.O.P.I. srl – Vasto	IV
AC4	Ditta Nuova SIL srl – Lentella	IV
AC5	Ditta C.O.P.I. srl – Vasto	IV
AC6	Ditta F.lli Molino srl – Vasto	IV
AC7	Ditta Fabrizio Angiolino – San Salvo	IV

Le aree di cava sono contrassegnate in cartografia da un poligono con campitura a rete di color marrone contrassegnate dalla sigla “AC” seguita da un numero progressivo.

3.5 LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

Il Comune di Cupello è caratterizzato da una vasta estensione territoriale, il suo territorio è infatti uno dei più estesi della provincia di Chieti, accompagnata da una bassa densità di popolazione, i residenti infatti risultano essere circa 5000. Il Centro urbano è ubicato nella parte nord del territorio comunale e nelle sue immediate vicinanze si registra la presenza di infrastrutture stradali provinciali e comunali caratterizzate comunque da bassi volumi di traffico e da bassa percentuale di veicoli pesanti.

La parte a sud del territorio, invece, è attraversata dalla SS 650 “Fondovalle Trigno” che

costituisce una delle principali arterie di collegamento tra la costa e l'interland della provincia teatina. Tale infrastruttura è caratterizzata da elevati flussi veicolari con significative percentuali di veicoli pesanti ed è stata quindi considerata, ai fini della classificazione acustica del territorio comunale, come una strada di categoria B della tabella sotto riportata.

Le aree territoriali caratterizzate dalla presenza di tali infrastrutture, sono state annoverate alle classi acustiche come previsto dalla Deliberazione Regione Abruzzo n. DF2/188/S2 del 17.11.2004, in generale allargate sulla base della classificazione stradale introdotta dall'art.2 del D.L. 285 del 30/4/92 (Nuovo codice della strada) e delle indicazioni contenute nella D.P.R. 142/04; la classificazione acustica delle aree interessate dalle infrastrutture stradali e la larghezza delle fasce di pertinenza, risultano:

Tipologia Stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per lato in <u>aree esterne ai centri abitati</u> (in metri)	Larghezza area prospiciente per lato in <u>aree interne ai centri abitati</u> (in metri)	Classe Acustica minima
A	<i>Autostrade</i>	100	50	IV
B	<i>Strade extraurbane principali</i>	100	50	IV
C	<i>Strade extraurbane secondarie</i>	100	50	III
D	<i>Strade urbane di scorrimento</i>	Tali categorie di strade non sono state segnalate nella tavola 1; oltremodo per essi valgono le fasce di pertinenza acustica fissate dal D.P.R. 142/04 ed i relativi valori limite di immissione.		
E	<i>Strade urbane di quartiere</i>			
F	<i>Strade locali</i>			

Nella cartografia allegata (Tavola 1) sono state riportate le fasce di pertinenza previste dal D.P.R. 142/04 per le categorie B e C.

3.6 ADIACENZA DI CLASSI ACUSTICHE NON CONTIGUE

La classificazione del territorio del Comune di Cupello, non contempla classi acustiche in contatto con un salto maggiore di 5 dB(A).

3.7 AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

In fase di classificazione del territorio comunale di Cupello, sono state individuate le aree per lo svolgimento delle attività temporanee, per la cui regolamentazione si rimanda al documento specifico "Regolamento per le attività temporanee" che costituisce parte integrante della documentazione di classificazione acustica del territorio comunale. Il regolamento in questione fissa le tipologie di eventi da svolgere nelle singole aree, i limiti temporali (orari delle

manifestazioni) ed i relativi limiti acustici delle singole aree in deroga a quelli fissati per le classi acustiche di appartenenza dal D.P.C.M. 14/11/1997.

<i>N°</i>	<i>Nome</i>	<i>Classe acustica</i>
AAT1	Pista di pattinaggio	III
AAT2	Palazzotto dello sport	III
AAT3	Campo sportivo	III
AAT4	Pista "Go-Kart"	IV
AAT5	Campo sportivo "Montalfano"	III
AAT6	Arena comunale	III
AAT7	Area Piazza Montalfano	III
AAT8	Piazza Garibaldi	III



La documentazione costituente la presente Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Cupello, è costituita di seguenti elaborati:

- ◆ Relazione Tecnica
- ◆ Norme tecniche di attuazione
- ◆ Regolamento per le attività temporanee
- ◆ Tavola 1 - Carta della Classificazione Acustica del Territorio – n.5 fogli - scala 1:5.000



p.i. Sandro SPADAFORA
Tecnico Competente della Regione Abruzzo